

L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO E LE ATTIVITÀ INTRAPRESE

L'entrata in vigore della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (conversione con modificazioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 221) rappresenta per tutta la Pubblica Amministrazione un momento assoluto di trasformazione e la modifica del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che di fatto determina, non tocca semplicemente il "digitale", ma impone alla Pubblica Amministrazione una mutazione di approccio alla trasparenza nei confronti del cittadino.

Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) hanno dovuto pubblicare, all'interno della sezione Trasparenza valutazione e merito del proprio sito istituzionale, gli elenchi dei dati "aperti", resi disponibili con licenza che ne consenta anche gli usi commerciali.

Si tratta, dunque, di un cambiamento etico prima ancora che tecnologico, di un approccio collaborativo della Pubblica Amministrazione con tutti gli attori coinvolti nello sviluppo del nostro Paese, trasferendo conoscenza e consentendo il riutilizzo, anche per fini commerciali, di dataset, validati sia dal punto di vista normativo sia tecnologico.

Nella norma, inoltre, si afferma: «I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza ... si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. L'eventuale adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali». Quindi i dati e i documenti pubblicati senza una specifica licenza, che ne disciplini l'uso, devono essere a tutti gli effetti considerati *open by default* liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità, una vera rivoluzione per le amministrazioni pubbliche.

1. OPEN DATA

Cosa si intende per open data? Si definiscono open data quei dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque e soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati (<http://opendefinition.org/>).

L'art. 68 del nuovo CAD al comma 3 b) presenta una lista di requisiti indispensabili alla definizione di open data: «... Sono dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

- 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..., in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche».

Questa definizione impone alle Amministrazioni di interrogarsi sulla proprietà del dato e sulla possibilità che la disponibilità di riutilizzo di esso gratuitamente non confligga con altre normative:

- Limiti di ordine pubblico alla conoscibilità dei dati;
- Norme in materia di protezione dei dati personali;
- Diritto d'autore e diritti connessi.

Nello specifico per i beni culturali possono essere considerati “apribili”: quei dati che non si riferiscono a persone fisiche, a meno che non se ne sia ricevuto il consenso; quei dati per i quali l'Amministrazione eserciti il pieno diritto o perché di possesso diretto o perché licenziate dal titolare; riproduzioni fotografiche di beni culturali per le quali l'ente preposto alla tutela del bene riprodotto abbia fornito l'autorizzazione.

1.1 Licenze

«Sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato».

Nel Decreto Legislativo 36/2006 si intende per licenza standard: «il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico».

Nel caso dei dati aperti, le licenze utilizzate dovranno garantire che il dato possa essere usato, riutilizzato e ridistribuito liberamente – anche per usi commerciali – con l'unico vincolo di citare la fonte e ridistribuirlo allo stesso modo.

Le licenze attualmente usate dalle P.A. centrali e territoriali sono:

- Creative Commons Public Licenses (CC): create negli Stati Uniti dall'associazione no profit *Creative Commons* e tradotte in italiano e adattate al nostro sistema giuridico da un gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino; tra queste sono utilizzabili per gli open data solo quelle che consentono gli usi commerciali. Sono tradotte in tutte le lingue.
- Italian Open Data Licenses (IODL): sviluppate dal Forze PA con lo scopo di promuovere la “liberazione” e valorizzazione dei dati pubblici secondo la linea già tracciata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con la pubblicazione del nuovo Codice dell'amministrazione Digitale,

che all'art. 52 pone in primo piano la responsabilità delle P.A. nel rendere disponibili i propri dati in modalità digitale.

Le licenze adottate dal MiBACT per i propri dataset di open data sono:

- Creative Commons “CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication” che consente tutti gli usi gratuitamente senza alcuna restrizione di copyright;
- Creative Commons Attribuzione (CC BY 3.0) che consente tutti gli usi gratuitamente con la restrizione di: citare la fonte nei modi stabiliti da chi ne esercita il Diritto di proprietà; fornire un link alla licenza e indicare se siano state fatte delle modifiche; non applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano, ad altri soggetti, vincoli giuridici su quanto la licenza consente;
- Italian Open Data Licence V.2.0 (IODL 2.0) che consente tutti gli usi gratuitamente, ma a condizione di: indicare la fonte delle informazioni; non utilizzare le informazioni in modo che suggeriscano un carattere di ufficialità o che il licenziante ne approvi l'uso; prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi consentiti non traggano in inganno altri soggetti e che le informazioni non vengano travisate.

1.2 Accessibilità

«Sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..., in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati».

Dopo aver verificato che i dati sotto il profilo giuridico siano distribuibili ne vanno valutate le caratteristiche in termini qualitativi. Quali sono gli elementi da prendere in considerazione quando si opera questa valutazione?

- Accuratezza sintattica: vicinanza del valore del dato ad un valore nel dominio di definizione sintattico considerato corretto. Ad es. un errore di scrittura: Colosseo - Closseo
- Accuratezza semantica: vicinanza del valore del dato ad un valore nel dominio di definizione semantico considerato corretto. Ad es. “Brocca”-“Bracco”
- Attualità: adeguatezza del valore del dato rispetto alle esigenze temporali del contesto d'utilizzo. Il dato non è aggiornato.
- Completezza: estensione con cui i valori dei dati coprono l'universo cui sono riferiti. Ad es. per un determinato territorio è indicata una percentuale bassa di musei/aree archeologiche rispetto a quelle effettivamente presenti.
- Consistenza interna: indica il grado di coerenza dei dati presenti in un dataset riferiti ad una stessa entità. Ad es. nel riportare un dato fornire correttamente la definizione del Comune a cui si riferisce e riportare, invece, non correttamente la provincia a cui quel comune appartiene.
- Consistenza esterna: indica il grado di coerenza tra dati diversi ma correlati presenti tra elementi di un dataset. In un set di dati un museo risulta archeologico e in un altro (messo in relazione) lo stesso museo risulta etnografico.

La presenza di un numero elevato di errori in alcuni degli elementi sopra riportati rende sconsigliabile l'apertura dei dati.

Un altro elemento che attiene all'accessibilità del dato è il formato in cui sono disponibili i dati. In base a questa specifica si distinguono:

- Dati grezzi: i dati disponibili in quei formati che non consentono un'estrapolazione immediata degli stessi (per le immagini: .gif, .jpg, bmp, etc.; per i documenti: .pdf o Microsoft Word).
- Dati strutturati: i dati disponibili in formati – aperti o proprietari – che ne consentono l'elaborazione e la sistematizzazione in forma strutturata (ad es. documenti realizzati con fogli di calcolo come Microsoft Excel o OpenOffice Calc e salvati in formati come .xls, .csv, .sxc, etc.).
- Dati presenti in database: sono dati presenti all'interno dei database gestiti dall'Ente. Di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo (ad es. .xml o altri formati aperti). L'esportazione può produrre file classificabili come Linked Open Data.

1.3 Raggiungibilità

«Sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche».

I dataset devono essere facilmente raggiungibili e devono essere chiare la consistenza e le modalità di uso. La normativa prevede la pubblicazione, per ogni singola amministrazione, degli elenchi dei dataset che si intendono mettere a disposizione in modalità aperta all'interno della pagina Trasparenza.

Il MiBACT sul sito istituzionale <http://www.beniculturali.it/>, alla pagina Trasparenza valutazione e merito ha creato uno spazio in cui sono riportati gli elenchi dei dataset. Lo stesso all'interno del Portale Culturaitalia.it (<http://dati.culturaitalia.it>).

In entrambe le sezioni sono riportati: tipo di banca dati; consistenza; licenza d'uso ed il formato in cui sono disponibili.

Gli open data set del MiBACT sono:

- DBUnico esportazione Eventi e Comunicati: dati in formato .xml secondo le specifiche del formato Mibac.xsd;
- DBUnico 2.0 esportazione Luoghi della Cultura: dati in formato .xml secondo le specifiche del formato Mibac.xsd;
- WebGis Siti Unesco: il dataset aperto dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
- ICCU Anagrafe delle biblioteche italiane (<http://www.iccu.sbn.it/>);
- ArtPast - Progetto MiBAC (<http://www.artpast.org/>);
- Internet Culturale (<http://www.internetculturale.it/>);
- Progetto MICHAEL (<http://michael-culture.it/mpf/pub-it/index.html>);
- Polo Museale Fiorentino (<http://www.uffizi.firenze.it/>);

- SAN LOD - Linked Open Data del Sistema Nazionale Archivistico (SAN) (<http://www.san.beniculturali.it/web/san/dati-san-lod>);
- Open Data del Sistema Nazionale Archivistico (SAN) (<http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/215/open-data-del-sistema-archivistico-nazionale>).

2. CONCLUSIONI

Il MiBACT ha intrapreso la strada verso l'apertura agli utenti dei dati geografici ed il WebGis Siti Unesco rappresenta il primo passo lungo questo percorso. Questa strategia parte da due riflessioni:

- I dati assumono un significato quando appaiono strettamente connessi al territorio cui si riferiscono;
- Qualunque strategia nazionale per “funzionare” deve adattarsi ad un territorio che deve essere conosciuto anche sulla base del patrimonio informativo digitale raccolto.

Ritornando, dunque, a quanto si è già espresso all'inizio se “aprire” è prima di tutto un cambiamento di approccio della Pubblica Amministrazione nei confronti di società civile e privati cittadini, allora è bene che l'apertura consenta la “moltiplicazione” della conoscenza. Tale finalità è perseguita particolarmente anche dal Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma (SITAR), che fin dall'inizio ha prestato particolare attenzione a queste tematiche.

Nel rispetto di tutte le normative che possano confliggere con l'utilizzo gratuito dei dati, anche per usi commerciali, o che ricadano nel concetto di “dati sensibili”, la disponibilità di dati culturali interrogabili su base geografica e l'interoperabilità con dati appartenenti ad altre tipologie (viabilità, mobilità, scuole, etc.) hanno il potenziale effettivo di: dare impulso alla ricerca sia pubblica che privata; facilitare lo sviluppo di imprese creative; contribuire alla nascita di nuove professionalità.

ANNA CONTICELLO
Segretariato Generale MiBACT

ABSTRACT

Law no. 221 of December 17, 2012 amended the Digital Government Code (CAD), and imposed a change in the Public Administration's approach to transparency towards the citizen. The General Secretariat of MiBACT directs the policy of the Ministry concerning transparency, publication of data and open data and develops new official positions on this subject. Regulatory updates on cultural heritage are indeed necessary in order to consistently regulate the sharing of digital cultural resources and knowledge, and replace current approaches, such as the principle of open-by-default, which are still insufficient to define a suitable legal framework for new forms of copyright/copyleft.

